

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n.181 - 00187, che nel contesto del presente Atto è indicato più brevemente con la parola AIFA, codice fiscale n.97345810580, P.IVA 08703841000, nella persona del Prof. Luca Pani, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, domiciliato per la carica in Roma, Via del Tritone n.181 - 00187,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

PREMESSO CHE

- a) Con apposita Convenzione stipulata il 09/03/2015, l' Agenzia Italiana del Farmaco (in seguito “AIFA”) ha affidato a Consip S.p.A. (in seguito “Consip”) lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese, per quanto qui di interesse, le acquisizioni di beni e servizi strumentali allo sviluppo di progetti informatici dell'Amministrazione stessa. ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per l'AIFA.
- b) In forza di tutto quanto precede , Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'AIFA per la prestazione delle attività indicate nell'art.15;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) Successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, l'AIFA procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____,il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **618457049D** ;
- g) Il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra l'AIFA e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera ”G”. Le Condizioni speciali si applicano



in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .

- h) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- i) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica ; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 1. L'AIFA, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico nonché nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Servizi di Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software.
 - b) Servizi di Manutenzione adeguativa del software.
 - c) Servizi di Manutenzione correttiva del software.
 - d) Servizi di Gestione Applicativa, quali
 - 1. assistenza,
 - 2. trasferimento sistemi,
 - 3. help desk.
 - e) Servizi di Supporto Specialistico, quali
 - 1. supporto specialistico sistemistico,
 - 2. consulenza organizzativa,
 - 3. coordinamento programma.
 - f) Servizio di Formazione.
 - g) Servizio di Hosting dei sistemi.
- 2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
- 3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico,

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



nonché relative appendici e nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web.

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che l'AIFA non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 16 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta dell'AIFA e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 18 S e 12 G.
6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'AIFA e/o dell'Impresa con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
8. La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
9. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. Gianluca Polifrone.
10. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, il Dott. _____.
11. L'Impresa comunicherà all'AIFA, entro 5 cinque giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula , oltre a un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi per l'erogazione della sola manutenzione correttiva in garanzia sul software rilasciato nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi di attività. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli art .308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



2. L'AIFA si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'AIFA si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
4. Si precisa che, nei due mesi dalla stipula (o nel diverso termine indicato nell'Offerta Tecnica se migliorativo), l'Impresa potrà affiancare l'impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale dell'AIFA o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'AIFA.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'AIFA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'AIFA, nonché di dare immediata comunicazione all'AIFA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n.61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n.179 convertito con modificazioni dalla L.17/12/2012, n.221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli art.53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art.4 della Direttiva n.8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, l'AIFA avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
7. L'AIFA si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, l'AIFA, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. L'impresa è tenuta a comunicare all'AIFA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'AIFA entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. L'AIFA acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

2. L'AIFA potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'AIFA in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'AIFA tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'AIFA in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'AIFA che ne potrà disporre liberamente.
5. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 36 mesi ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'AIFA.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell'AIFA tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'AIFA avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 18 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli interventi, è pari a 25.650 (venticinquemilaseicentocinquanta) Punti Funzione e 1.420 (millequattrocentoventi) Giorni Persona.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione adeguativa di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è pari a 280 (duecentottanta) Giorni Persona.
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione correttiva di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), la dimensione massima della baseline su cui operare la correzione delle malfunzioni, è pari a 40.000 (quarantamila) Punti Funzione, e la dimensione massima delle prestazioni contrattuali a consumo da essa dovute, è pari a 210 (duecentodieci) Giorni Persona.
4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di gestione applicativa di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d), punto 1), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è pari a 3.700 (tremilasettecento) Giorni Persona.
5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di gestione applicativa di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d), punto 2), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è pari a 282 (duecentoottantadue) Giorni Persona.
6. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di gestione applicativa di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d), punto 3), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è pari a 4.320 (quattromilatrecentoventi) Giorni Persona.
7. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di supporto specialistico di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e), punto 1), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è pari a 720 (settecentoventi) Giorni Persona.
8. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di supporto specialistico di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e), punto 2), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è pari a 630 (seicentotrenta) Giorni Persona.
9. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di supporto specialistico di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e), punto 3), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è pari a 460 (quattrocentosessanta) Giorni Persona.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



10. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di formazione di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è pari a 300 (trecento) Giorni Persona.
11. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di hosting di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera g), il numero massimo di server per cui erogare il servizio di hosting, è pari a n.59 server.
12. L'Impresa prende atto che l'AIFA si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1.
13. L'Impresa prende atto che l'AIFA si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei "giorni persona", nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.

ARTICOLO 6 S

PIANO DELLA QUALITÀ

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità Generale entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'AIFA. In caso di mancata approvazione, l'AIFA comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dall'AIFA nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo all'AIFA, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto dell'AIFA di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo l'AIFA e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'AIFA restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 8 S

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>
3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto, dovrà consegnare all'AIFA il "Piano di lavoro" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'AIFA. In caso di mancata approvazione, l'AIFA comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo all'AIFA stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrente dalla data di comunicazione di mancata approvazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto dell'AIFA di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'AIFA e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'AIFA, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 10 S

RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile della Fornitura (nella persona di _____), affinché l'AIFA, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa si obbliga a consegnare entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto i curricula (eventualmente anche in forma di schede tecniche) dei referenti e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove l'AIFA ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione all'AIFA e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
5. L'Impresa riconosce, altresì, all'AIFA la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte dell'AIFA di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
6. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo, l'AIFA si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
7. Ove l'AIFA ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



8. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
9. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'AIFA del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'AIFA.
10. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'AIFA, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'AIFA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 10 G. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto .
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, l'AIFA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con l'AIFA, e consegnati secondo la tempistica prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 15 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell'AIFA, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con l'AIFA, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
5. Si precisa che l'AIFA acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)

11 di 27



1. In corso di contratto l'AIFA effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - relativamente ai servizi con modalità progettuale "a corpo", entro 20 (venti) giorni dalla fine della fase soggetta a verifica di conformità, come riportato nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico "Cicli e Prodotti";
 - relativamente ai servizi con modalità progettuale "a consumo", entro 20 (venti) giorni (venti) dal termine del mese di riferimento;
 - relativamente ai servizi con modalità continuativa "a canone", entro 20 (venti) giorni dal termine del mese di riferimento;
3. L'AIFA si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
5. L'AIFA rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 .
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" ovvero "Data di accettazione del servizio", per la relativa prestazione contrattuale, da parte dell'AIFA.
7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l'AIFA, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l'AIFA riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'AIFA, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)

12 di 27



10. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice "Indicatori di qualità" al Capitolato tecnico, l'AIFA, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
12. L'AIFA rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e l'AIFA potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
13. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
14. Su richiesta dell'Impresa, l'AIFA emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 13 S

MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001

1. L'Impresa prende atto che l'AIFA si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente all'AIFA la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, all'AIFA e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dall'AIFA, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2008, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



ARTICOLO 14 S

SERVIZIO DI FORMAZIONE

1. L'Impresa si obbliga, dietro richiesta dell'AIFA, ad erogare il servizio di formazione presso i locali messi a disposizione dall'AIFA, secondo la quantificazione prevista nell'articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", comma 10.
2. I corsi dovranno essere erogati tramite la figura professionale Formatore Senior.
3. L'AIFA provvederà a comunicare tempestivamente all'Impresa l'ubicazione dei locali ove dovrà essere prestata l'attività di formazione. Si precisa che nell'erogazione dei corsi sono da considerarsi inclusi i materiali didattici.
4. Il servizio dovrà essere erogato durante il normale orario lavorativo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.
5. L'Impresa dovrà rendersi disponibile per l'erogazione della prestazione entro 20 (venti) giorni dalla richiesta dell'AIFA, pena la risoluzione del contratto.
6. Alla conclusione del corso, l'Impresa si impegna a rilasciare tutta la documentazione necessaria, in lingua italiana, agli utenti del corso di formazione.
7. Il numero di giorni effettivamente erogati saranno rendicontati e sottoposti all'approvazione da parte dell'AIFA.

ARTICOLO 15 S

PENALI

1. Aggiornamento dei valori di soglia ed indicatori aggiuntivi

Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi citati nei successivi commi, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

2. Mancata approvazione del Piano di Qualità Generale

Per ogni giorno lavorativo eccedente i termini di cui al precedente articolo 6 S per l'approvazione del Piano di Qualità Generale, l'AIFA applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 1.

3. Sospensione del collaudo

Per ciascun giorno, o frazione, eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore "GSCO - Giorni di sospensione del collaudo" l'AIFA applicherà all'Impresa, una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo dell'obiettivo approvato nell'ultimo piano di lavoro.

4. Eccesso di rilievi sull'obiettivo

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore "RLOB - Rilievi sull'obiettivo", l'AIFA applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo dell'obiettivo approvato nell'ultimo piano di lavoro.

5. Slittamento dei tempi di ripristino dell'operatività in esercizio durante l'erogazione dei servizi.

Nell'ambito del servizio di manutenzione correttiva, relativamente all'indicatore "TROI - Tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio", nel periodo di erogazione dei servizi, l'AIFA, in caso di superamento dei valori di soglia tollerati, per ciascuna categoria, si riserva di applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo relativo al servizio, di cui al successivo art.16 S "Corrispettivo", comma 4, per ogni giorno di slittamento; nel caso di frazioni di giorno di slittamento, l'AIFA calcolerà la sommatoria delle ore solari di ritardo ed applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo relativo al servizio, di cui al successivo art.16 S "Corrispettivo", comma 4, ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari.

6. Slittamento dei tempi di ripristino dell'operatività in esercizio durante la garanzia.

Nell'ambito del servizio di manutenzione correttiva, relativamente all'indicatore "TROI - Tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio", nel periodo di garanzia, l'AIFA, in caso di superamento dei valori di soglia tollerati, per ciascuna categoria, si riserva di applicare una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo relativo al servizio, di cui al successivo art.16 S "Corrispettivo", comma 4, per ogni giorno di slittamento; nel caso di frazioni di giorno di slittamento, l'AIFA calcolerà la sommatoria delle ore solari di ritardo ed applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo relativo al servizio, di cui al successivo art.16 S "Corrispettivo" comma 4, ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari.

7. Case recidivi

Per ogni intervento di manutenzione correttiva al di sopra del valore soglia previsto dall'indicatore "CSR - Case Recidivi", l'AIFA applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgola cinque per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di manutenzione correttiva di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 4.

8. Difettosità in esercizio

Per ciascun difetto eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore "DFEA - Difettosità in esercizio", l'AIFA applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di manutenzione correttiva di cui al successivo art. 16 S "Corrispettivo", comma 4.

9. Mancato rispetto di una scadenza sul servizio di supporto specialistico

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore "SPSS - Slittamento nella consegna di un prodotto e/o di un'attività del servizio di Supporto Specialistico", l'AIFA applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



corrispettivo complessivo previsto per il servizio di supporto specialistico di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 8.

10. Mancato rispetto di una scadenza sul servizio di gestione

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio rispetto al valore di soglia misurato dall'Indicatore di Qualità “GASS - Rispetto di una scadenza dei servizi di gestione”, l'AIFA applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 5.

11. Mancata tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza

Per ogni punto percentuale inferiore al valore di soglia misurato dall'Indicatore di Qualità “TRRI - Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza”, l'AIFA applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 5.

12. Indisponibilità del servizio di gestione

Per ogni segnalazione eccedente il valore di soglia misurato dall'Indicatore di Qualità “DGA - Disponibilità del servizio di Gestione Applicativa”, l'AIFA applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 5.

13. Mancata tempestività di ripristino dei servizi di hosting

Per ogni punto percentuale inferiore al valore di soglia misurato dall'Indicatore di Qualità “TMRH - Tempestività di ripristino dei servizi in Hosting”, l'AIFA applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 8.

14. Mancato rispetto scadenze temporali

Per ogni giorno solare di ritardo eccedente il valore di soglia misurato dall'Indicatore di Qualità “RST - Rispetto Scadenze Temporali”, l'AIFA applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 8.

15. Tempo presa in carico delle richieste

Per ogni punto percentuale eccedente il valore di soglia misurato dall'Indicatore di Qualità “TPC - Presa in carico delle richieste”, l'AIFA applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 8.

16. Tempo di risoluzione delle segnalazioni di incident

Per ogni punto percentuale inferiore al valore di soglia misurato dall'Indicatore di Qualità “TRSI - Tempo di risoluzione delle segnalazioni di incident”, l'AIFA applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 8.

17. Slittamento di una scadenza contrattuale

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna di un prodotto o nell'erogazione di un servizio rispetto al valore di soglia misurato dall'Indicatore di Qualità “SLSC - Slittamento di una scadenza contrattuale”, l'AIFA applicherà all'Impresa una

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1.

18. Eccesso di rilievi sulla fornitura

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore “RLFN - Rilievi sulla fornitura”, l'AIFA applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.

19. Ritardo nella messa a disposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella messa a disposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi così come rappresentate nell'Offerta tecnica, nei tempi indicati nel Capitolato ed eventualmente migliorati nell'Offerta tecnica e più dettagliatamente indicati nei Piani di Lavoro, misurati dall'indicatore “SLSC - Slittamento di una scadenza contrattuale” l'AIFA applicherà una penale pari allo 0,7‰ (zerovirgolasette per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1, ferma restando la sospensione dei termini di pagamento sino all'adempimento degli impegni assunti.

20. Insufficiente soddisfazione utente

Per il mancato raggiungimento del valore di soglia minima, per l'indicatore “SUT - Soddisfazione degli utenti” l'AIFA applicherà una penale una tantum pari a Euro 2.000,00 (duemila/00).

21. Mancato miglioramento dell'indicatore SUT

Per ogni 1% o frazione di mancato raggiungimento del valore di soglia migliorativa (se dichiarato dal fornitore in offerta tecnica) e sino al valore soglia minimo, per l'indicatore “SUT - Soddisfazione degli utenti” l'AIFA applicherà una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00).

22. Inadempimento agli obblighi di cui all'art. 13 S “Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001”

In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 13 S “Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001” relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, l'AIFA, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolate per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo” comma 1.

23. Inadempimento per presenza virus o altro codice dannoso

L'AIFA si riserva di applicare una penale pari al 1 ‰ (unopermille) del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
- ii. immissione nella rete interna dell'AIFA di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.

24. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'AIFA nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
25. L'Impresa prende atto ed accetta che l'AIFA si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
26. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l'AIFA si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
27. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere all'AIFA l'ammontare di eventuali oneri che l'AIFA dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
28. L'AIFA, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 10 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
29. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 16 S "Corrispettivo", comma 1, l'AIFA ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 16 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a € _____,___ = (_____/___), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € _____,___ = (_____/___) al netto di IVA, così suddiviso:
2. l'attività di sviluppo e manutenzione evolutiva, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), è pari a € _____,___ = (_____/___)
3. l'attività di manutenzione adeguativa, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a € _____,___ = (_____/___)

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)

18 di 27



4. l'attività di manutenzione correttiva, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), è pari a € _____,___ = (____/____)
5. l'attività di gestione applicativa, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d), è pari a € _____,___ = (____/____), così suddiviso
 - per le attività di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera d), punto 1) è pari a € _____,___ = (____/____)
 - per le attività di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera d), punto 2) è pari a € _____,___ = (____/____)
 - per le attività di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera d), punto 3) è pari a € _____,___ = (____/____)
6. l'attività di supporto specialistico, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e) è pari a € _____,___ = (____/____), così suddiviso
 - per le attività di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera e), punto 1) è pari a € _____,___ = (____/____)
 - per le attività di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera e), punto 2) è pari a € _____,___ = (____/____)
 - per le attività di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera e), punto 3) è pari a € _____,___ = (____/____)
7. l'attività di formazione, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f) è pari a € _____,___ = (____/____).
8. l'attività di hosting dei sistemi, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera g) è pari a € _____,___ = (____/____).
9. Il corrispettivo per oneri di sicurezza per rischi interferenziali è pari ad € 0,00.
10. Per gli interventi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui al successivo comma 13.
11. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro approvato nella fase di definizione e calcolato sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 16.
12. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato "Piano di Lavoro" relativo a ciascun mese solare, approvato dall'AIFA secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 16.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



13. Il corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione è pari a € _____,___ = (____/___). Si precisa che il corrispettivo unitario per singolo Punto Funzione di tipo DEL è fissato pari ad un decimo del corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD/CHG.
14. Il canone mensile per il servizio di manutenzione correttiva per singolo Punto Funzione affidato è pari a € _____,___ = (____/___).
15. Il canone mensile per il servizio di hosting dei sistemi è pari a € _____,___ = (____/___).
16. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo Progetto	€ _____,___ = (____/___)
Analista Funzionale	€ _____,___ = (____/___)
Operatore Data Entry	€ _____,___ = (____/___)
Analista Programmatore	€ _____,___ = (____/___)
DB Expert	€ _____,___ = (____/___)
DB Administrator	€ _____,___ = (____/___)
Specialista di prodotto/tecnologia	€ _____,___ = (____/___)
Information Architect	€ _____,___ = (____/___)
Specialista di tematica	€ _____,___ = (____/___)
Sistemista Junior	€ _____,___ = (____/___)
Formatore Senior	€ _____,___ = (____/___)
Formatore	€ _____,___ = (____/___)

17. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
18. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
19. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
20. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
21. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 17 S FATTURAZIONE

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S “Corrispettivo”, comma 1, l’Impresa potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:
 - a) Per ciascun obiettivo dei servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva, manutenzione adeguativa:
 - per il Ciclo completo e ridotto:
 - il 30% al termine della fase di analisi o della fase di analisi e disegno;
 - il 55% al termine della fase di collaudo;
 - il 15% all’avvio in esercizio;
 - per il Ciclo “estemporaneo” (a fase unica):
 - il 100% all’esito positivo del collaudo.
 - b) Per il servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva (quando erogato in modalità “a consumo”) al termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 12 S comma 6.
 - c) Per il servizio di manutenzione correttiva al termine del mese di riferimento decorrente dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 12 S comma 6.
 - d) Per il servizio di gestione, al termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 12 S comma 6.
 - e) Per il servizio di supporto specialistico al termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 12 S comma 6.
 - f) Per il servizio di formazione al termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 12 S comma 6.
 - g) Per il servizio di hosting dei sistemi al termine del mese di riferimento decorrente dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 12 S comma 6.
2. Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione/realizzazione sono da considerarsi acconti sul corrispettivo determinato al precedente punto 1). Si precisa che, in caso di interruzione dell’intervento per fatto imputabile al fornitore gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dall’AIFA, verranno restituiti dall’Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione.
3. Nel caso di interruzione dell’intervento per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.
4. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l’approvazione da parte dell’AIFA della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell’AIFA - ID 1635



5. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
6. *< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti
7. *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
8. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'AIFA procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'AIFA, non produrrà alcun interesse.
9. L'AIFA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'AIFA applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
11. Si precisa che :
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati ad eccezione delle fasi che rappresentano acconti sul corrispettivo;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b, c, d, e, f, g dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
12. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) 618457049D, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
13. Il Fornitore si impegna in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l'AIFA riterrà di

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



adottare, anche a decorrere dalla data del 31 marzo 2015 seguendo le indicazioni contenute nell'allegato "modalità di trasmissione delle fatture".

14. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento dell'AIFA della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a _____ tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all'AIFA entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'AIFA, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
15. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'AIFA. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
16. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
17. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate.

ARTICOLO 18 S RISOLUZIONE

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)

23 di 27



1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'AIFA, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, l'AIFA stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'AIFA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la/le certificazione/i EN ISO 9001:2008 EN ISO 27001:2005 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l'AIFA si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che l'AIFA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 G;
 - mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AIFA;
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 8 G;
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'AIFA, ai sensi del precedente articolo 6 G ;
 - nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S “Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa”, art. 7 S “Garanzie”, art. 12 S “Verifica di conformità”, art. 13 S “Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001 >”, art. 15 S “Penali”, art. 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari , art. 2 G “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 3 G “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”, art. 4 G “Obblighi di riservatezza”, art. 6 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 9 G “Cauzione”, art. 13 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 14 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 15 G “Subappalto”, art 18 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 19 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa”.
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'AIFA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



5. L'AIFA, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 19 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'AIFA, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'AIFA e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'AIFA verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'AIFA, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'AIFA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

L'AIFA
Il Presidente

L'Impresa
Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635



Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;
Articolo 6 S - Piano della Qualità;
Articolo 7 S - Garanzie;
Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;
Articolo 10 S - Risorse impiegate;
Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;
Articolo 12 S - Verifica di conformità
Articolo 13 S - Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001
Articolo 15 S - Penali
Articolo 18 S - Risoluzione
Articolo 19 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione
Articolo 3 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 4 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive
Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza
Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Articolo 10 G - Cauzione
Articolo 11 G - Recesso
Articolo 12 G - Recesso per giusta causa
Articolo 13 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 14 G - Trasparenza dei prezzi
Articolo 15 G - Subappalto
Articolo 16 G - Foro esclusivo
Articolo 17 G - Trattamento dei dati personali
Articolo 18 G - Condizione particolare di risoluzione
Articolo 19 G - Codice di comportamento - modello di organizzazione, gestione e controllo
Articolo 20G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo dell'AIFA - ID 1635

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)